

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 54/2020

del 30 aprile 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2023/479]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione, del 7 novembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzz (regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

"— **32019 R 1870:** Regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione, del 7 novembre 2019 (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 37).".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/1870 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Clara GANSLANDT

⁽¹⁾ GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 37.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

